

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIRETTIVA n. 94

Roma, 4 dicembre 2009

IL MINISTRO

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto, in particolare, l'art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dall'art. 17, comma 35-*novies*, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che limitatamente al triennio 2009, 2010, 2011, consente alle amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, nell'esercizio dei poteri datoriali previsti dall'art. 5 del medesimo decreto legislativo, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale del personale dipendente, anche dirigenziale, che abbia raggiunto 40 anni di anzianità contributiva;

Vista la circolare n. 4 del 16 settembre 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, che evidenzia, tra l'altro, il carattere eccezionale dell'intervento in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che opera limitatamente agli anni scolastici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012;

Visto l'art. 64 della legge n. 133 del 2008, che nell'ambito degli interventi per il contenimento della spesa per il pubblico impiego ed al fine di assicurare una migliore qualificazione dei servizi, ha previsto la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico vigente;

Considerato che, l'attuazione del citato art. 64 comporterà, nel triennio 2009-2011, la riduzione di un rilevante numero di posti di docenti e di personale ATA e che pertanto dovrà essere evitata ogni forma di aggravio erariale connesso al formarsi di ruoli in esubero;

Considerato che, ai sensi della medesima disposizione di legge, le suddette modifiche ordinamentali richiedono l'impiego di nuove professionalità per le quali dovranno essere programmati interventi, di formazione e di riqualificazione professionale, che comporteranno una spesa aggiuntiva a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione, da indirizzare con priorità al personale in servizio che abbia prospettive di continuità lavorativa;

Vista la direttiva n. 13 del 2 febbraio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanata per dare attuazione al disposto di cui al citato articolo 72, del decreto legge n. 112 del 2008 nella formulazione precedente alla novella recata dal decreto legge n. 78 del 2009;

Ritenuto che la diversa formulazione della norma richiede l'emanazione di un'altra direttiva con la quale sono fissati nuovi criteri in materia di trattenimento in servizio del personale dipendente, al fine di assicurare condotte uniformi e coerenti con le esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione scolastica;

EMANA

LA SEGUENTE DIRETTIVA

1. Premessa

Come è noto, il comma 11 dell'articolo 72 del decreto legge n. 112 del 2008, che ha dettato una nuova disciplina in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti da parte delle pubbliche amministrazioni, è stato sostituito dall'art. 17, comma 35 *novies* del decreto legge n. 78 del 2009, inserito in sede di conversione dalla legge n. 102 del 2009.

Con direttiva n. 13 del 2 febbraio 2009 erano stati forniti indirizzi applicativi della norma nella previgente formulazione che richiedono, alla luce del nuovo intervento del legislatore, alcune integrazioni e precisazioni, essendo mutate le condizioni per l'esercizio della facoltà di recesso da parte dell'Amministrazione, che hanno riguardato:

- l'ambito soggettivo di applicazione: la nuova disciplina si applica in maniera esplicita anche ai dirigenti;
- il carattere eccezionale della norma: l'ambito temporale di applicazione è ora limitato al triennio 2009/2011;
- il requisito per l'esercizio della facoltà di recesso: l'anzianità contributiva e non quella effettiva di servizio;
- il momento a partire dal quale può essere esercitata la risoluzione del rapporto di lavoro attivando l'esercizio della facoltà nell'ambito dei poteri datoriali.

2. Applicazione del comma 11, dell'art. 72

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 102 del 2009, il comma 11 dell'articolo 72 era stato già oggetto di modifica normativa per effetto dell'art. 6, comma 3 della legge n. 15 del 2009, che aveva sostituito il requisito dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni con quello dell'anzianità di servizio effettivo, sempre di quaranta anni. Disciplina che è stata in vigore nel periodo 20 marzo-4 agosto 2009.

Dal 5 agosto 2009 (giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione del decreto legge n. 78) trova applicazione la nuova disciplina che, per il triennio 2009/2011, attribuisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigente, al compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente.

Tale facoltà ha un carattere eccezionale, atteso che la legge prevede la risoluzione unilaterale limitatamente agli anni 2009, 2010 e 2011, triennio che corrisponde a quello del piano programmatico di riordino del sistema d'istruzione anche in vista degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla legge 133/2008. La suddetta facoltà, pertanto, potrà essere esercitata nei confronti dei dipendenti che raggiungano l'anzianità massima contributiva entro il triennio di applicazione della norma.

Dalla data di compimento dell'anzianità massima contributiva da parte del dipendente, l'Amministrazione può esercitare la risoluzione. E' lasciata all'Amministrazione stessa la determinazione del momento in cui far cessare il rapporto, in relazione al fabbisogno di personale.

2.1 Criteri concernenti il personale docente, educativo ed ATA

Ai fini dell'applicazione dell'art. 72, comma 11, l'Amministrazione assume come prioritaria l'esigenza di evitare l'insorgere di esubero e di favorirne massimamente il riassorbimento. In tal modo le misure di razionalizzazione della spesa, le riforme ordinamentali e la nuova organizzazione della rete scolastica, previste dall'art. 64 della più volte citata legge 133 del 6 agosto 2008 potranno trovare applicazione senza gravi ripercussioni sugli attuali livelli di occupazione.

A tal fine i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo del MIUR, forniscono ai dirigenti scolastici, in tempo utile per l'adozione dei provvedimenti di competenza e, comunque, entro il 30 gennaio di ciascuno degli anni di applicazione della legge, tutti gli elementi e i dati dai quali desumere il possesso da parte dei soggetti interessati del requisito dei 40 anni di anzianità contributiva alla data, rispettivamente, del 31 agosto 2010 e del 31 agosto 2011. Qualora da più puntuali accertamenti attivati, da parte dei Dirigenti Scolastici, si verifichi l'esistenza di tale condizione sarà inoltrato, dagli stessi, il dovuto preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro, da comunicare entro il 28 febbraio 2010. Qualora, nel periodo di vigenza della legge, l'interessato abbia titolo al raggiungimento di un ulteriore scatto stipendiale, fermo restando l'obbligo del preavviso, potrà essere differita la decorrenza della risoluzione unilaterale del contratto che avrà luogo dopo il conseguimento del miglioramento retributivo sempre che, naturalmente, l'adozione dei suddetti provvedimenti ricada nell'ambito temporale di applicazione della legge. La risoluzione prevista dal succitato comma 11 dell'art. 72 è altresì applicata nei confronti del personale che allo stato non presti servizio presso le istituzioni scolastiche (ad es. personale utilizzato presso altre amministrazioni). In tal caso il preavviso di risoluzione dovrà essere effettuato dal dirigente scolastico dell'ultima scuola di titolarità sulla base della segnalazione dei Direttori degli uffici scolastici regionali.

2.2 Criteri concernenti i Dirigenti scolastici

La circolare n. 4 del 16 settembre 2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica ribadisce quanto già precisato con la circolare n. 10/08 circa l'esigenza che, per gli incarichi dirigenziali conferiti dopo l'entrata in vigore della disposizione in esame, la riserva di avvalersi della facoltà di recesso va esplicitata nell'ambito del provvedimento di conferimento dell'incarico.

In sede di prima applicazione, con riferimento agli incarichi in essere, in presenza di situazioni di esubero conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, con particolare riguardo al triennio 2009/2011, nonché nei confronti di coloro per i quali sia valutata negativamente, con adeguata e puntuale documentazione, la consistenza e la qualità del servizio prestato, l'Amministrazione procederà in ogni caso alla risoluzione del rapporto di lavoro, dandone comunicazione all'interessato nei termini previsti dall'art. 72, comma 11 e a condizione che siano state attivate le procedure di garanzia previste dall'art. 37 del CCNL dell' Area V.

Negli altri casi il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, potrà motivare la mancata risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di coloro che abbiano maturato i quaranta

anni di contributi, sulla base del numero di eventuali uffici dirigenziali vacanti nell'ambito regionale, per i quali si dovrebbe far ricorso all'istituto di reggenza, o delle particolari situazioni che rendano opportuna la continuità di direzione da parte degli attuali titolari, anche in ragione della loro professionalità ed esperienza, nonché della mancanza nelle graduatorie di aspiranti alla nomina a dirigente scolastico.

3. Applicazione del comma 7 dell'art. 72.

Alle considerazioni svolte nella premessa, con riguardo agli effetti degli interventi di razionalizzazione della rete scolastica ed alla duplice esigenza di evitare il determinarsi di situazioni di esubero riguardanti il personale della scuola e di favorire il riassorbimento dei soprannumerari, si accompagna la considerazione che il personale di cui trattasi, che ha già maturato i 65 anni di età, non si trova nella condizione di poter assicurare una continuità lavorativa compatibile con un'attività di formazione e riqualificazione professionale necessarie in dipendenza delle modifiche ordinarie in corso di realizzazione.

Pertanto, l'istanza di trattenimento in servizio fino al compimento del 67° anno di età potrà essere accolta esclusivamente nei casi in cui alla data del 1° settembre 2010 o del 2011 l'interessato non raggiunga l'anzianità contributiva di 40 anni, sempre che non si tratti di personale appartenente a classi di concorso, posti o profili in esubero.

In relazione ai dirigenti scolastici, per i quali, peraltro, il termine per la presentazione dell'istanza di trattenimento in servizio è fissato al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello del compimento del 65° anno, i Direttori degli Uffici scolastici regionali, pur facendo riferimento in via generale ai criteri sopra indicati, valuteranno ulteriormente, attesa la specificità della funzione esercitata e l'autonomia del relativo contratto di lavoro:- la circostanza che non si sia esaurita per ciascun dirigente l'efficacia temporale del contratto in atto, ai sensi di quanto previsto dalla citata C.M. n. 10/2008; l'insussistenza nel triennio di eventuali situazioni di esubero a livello regionale, nonché, con adeguata e documentata motivazione, la consistenza e qualità del servizio prestato. Tanto al fine di assicurare la realizzazione della delicata fase transitoria dei processi di innovazione avviati. Sempre ai fini di una migliore qualificazione del servizio, per la più utile concessione della proroga fino al compimento del 67° anno di età, si terrà in debito conto sia il numero delle presidenze che si renderanno vacanti e del conseguente elevato numero di reggenze da conferire, sia l'eventuale esaurimento delle graduatorie da cui attingere per il conferimento dell'incarico di dirigente scolastico.

4. Adozione dei provvedimenti

I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali e i dirigenti scolastici adottano, nell'ambito delle rispettive competenze i provvedimenti individuali, nel rispetto della normativa sopraccitata e dei criteri generali determinati con la presente Direttiva.

IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini